

## **DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2013**

**272/2013/R/GAS**

### **CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA E DI ACCESSO RELATIVI AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE NEI CASI DI RINUNCIA O REVOCA DELL'ESENZIONE RELATIVA A TERMINALI DI GNL**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 25 giugno 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE), che abroga la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 novembre 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 marzo 2013, di approvazione del documento contenente la Strategia Energetica Nazionale (di seguito: SEN);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 168/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);

- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 108/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 108/11);
- la deliberazione dell’Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 237/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2013, 224/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 224/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 19 aprile 2012, 150/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 150/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 30 maggio 2013, 237/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 237/2013/R/GAS).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 93/11, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, sono individuate le necessità minime di realizzazione o di ampliamento delle infrastrutture coerenti con la SEN, tra le quali vi sono gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto; e che l’articolo 3, comma 7, del medesimo decreto dispone che l’Autorità eserciti le proprie competenze in materia tariffaria coerentemente con le finalità di facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture strategiche individuate dal decreto sopra richiamato;
- in attuazione della direttiva 2003/55/CE e della direttiva 2009/73/CE, l’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 93/11, riconosce alle società che investono, direttamente o indirettamente, in nuove infrastrutture (o in significativi potenziamenti di quelle esistenti) di interconnessione tra reti nazionali di gasdotti degli Stati membri dell’Unione Europea (c.d. *interconnectors*), in nuovi terminali di gnl, o in nuovi impianti di stoccaggio in sotterraneo, “*tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuovi fonti di approvvigionamento*”, la facoltà di chiedere, con riferimento alla capacità di nuova realizzazione, un’esenzione, tra l’altro, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi e/o dalla disciplina tariffaria, per un periodo non superiore a 25 anni (di seguito: esenzione per nuove infrastrutture gas o esenzione);
- il sistema delle esenzioni per nuove infrastrutture gas costituisce un regime di deroga rispetto ai vincoli e ai limiti posti, nella gestione di tali infrastrutture, dalla regolazione dell’Autorità in materia di tariffe e condizioni di accesso (regolazione adottata ai sensi degli articoli 12, 23 e 24 del decreto legislativo 164/00), che attribuisce al titolare che si impegna a realizzare una nuova infrastruttura con oneri a proprio carico e che si assume il relativo rischio, una condizione di maggior favore rispetto agli operatori che consiste nell’utilizzo in via esclusiva (o prevalente), per un prolungato periodo di tempo, di tale nuova infrastruttura;
- l’esenzione è rilasciata caso per caso dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE), su parere dell’Autorità che verifica il rispetto di alcune condizioni previste (anche mediante l’espletamento della c.d. procedura di *market test* prevista dall’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE); per quanto di sua competenza, il MSE:
  - con il decreto 11 aprile 2006 (relativamente ai nuovi *interconnectors* e a nuovi terminali di gnl) e con il decreto 6 agosto 2010 (relativamente agli stoccaggi in sotterraneo), ha definito le condizioni per il rilascio dell’esenzione per nuove infrastrutture gas, nonché le condizioni per la revoca della medesima per gravi inadempimenti e (nel solo caso dello stoccaggio) per la rinuncia all’esenzione;

- con i decreti 28 aprile 2006 e 24 novembre 2010 (relativamente ai nuovi *interconnectors* e ai terminali di gnl) e con il decreto 6 agosto 2010 (relativamente ai nuovi stoccaggi in sotterraneo) ha altresì definito i criteri per l'accesso alla nuova capacità eventualmente non oggetto di esenzione, nonché per l'accesso alla rete nazionale di gasdotti cui la nuova infrastruttura gas, in quanto infrastruttura esente, dovrà allacciarsi;
- l'Autorità ha, sino a oggi, regolato alcuni dei principali aspetti del regime di esenzione per nuove infrastrutture gas, tra cui, con le deliberazioni 168/06 e 2/10, le modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti in caso di rilascio di esenzioni per nuovi terminali di gnl e di *interconnectors*;
- tuttavia, l'Autorità non ha ancora definito la disciplina applicativa della regolazione tariffaria, nonché delle modalità di accesso alle nuove infrastrutture e alla rete nazionale di gasdotti, in caso di perdita dell'esenzione (per rinuncia o revoca della stessa); peraltro, dall'assetto legislativo comunitario e nazionale sopra richiamato, consegue che, poiché l'esenzione attribuisce a chi ne beneficia una posizione di maggior favore rispetto agli altri operatori sottoposti ai vincoli e ai limiti della regolazione dell'Autorità, la revoca o la rinuncia all'esenzione stessa non può comportare per tale soggetto il conseguimento di ulteriori benefici rispetto a quelli conseguibili in regime di esenzione, con oneri a carico della generalità dei clienti;
- quest'ultimo principio legislativo, secondo cui la revoca o la rinuncia all'esenzione non possono comportare oneri a carico della generalità degli utenti (principio richiamato anche dal decreto 6 agosto 2010 nel disciplinare la rinuncia all'esenzione per gli stoccaggi in sotterraneo), non consente di estendere automaticamente la regolazione vigente all'infrastruttura esente per la quale sia venuta meno l'esenzione;
- al fine di colmare una tale lacuna e superare una situazione di incertezza potenzialmente grave, soprattutto in ragione dell'attuale evoluzione del contesto macroeconomico e dell'impatto che il medesimo quadro sta avendo sulle iniziative di investimento in infrastrutture energetiche in regime di esenzione, con la deliberazione 224/2013/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri applicativi della regolazione tariffaria e di accesso relativa al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione rilasciata per nuovi terminali di gnl;
- dall'oggetto del predetto procedimento la deliberazione 224/2013/R/GAS ha escluso il profilo relativo alle modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti conseguente all'esenzione di *interconnectors* e terminali di gnl, attualmente definita dall'Autorità con le deliberazioni 168/06 e 2/10.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione ARG/gas 92/08, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria relativi al servizio di rigassificazione del gnl per il periodo di regolazione 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2012;
- con deliberazione ARG/gas 108/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione di gnl per il quarto periodo di regolazione (vale a dire per il periodo 2014-2017) e, in tale ambito, è stato diffuso il documento per la consultazione 150/2012/R/GAS, contenente i primi orientamenti in relazione ai criteri di regolazione tariffaria del

servizio, in particolare prospettando l'adozione di meccanismi di incentivazione di tipo selettivo;

- con deliberazione 237/2012/R/GAS, l'Autorità ha prorogato, per il periodo ottobre 2012-dicembre 2013, i criteri tariffari di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08;
- con il documento per la consultazione 237/2013/R/GAS, l'Autorità ha presentato gli orientamenti finali in relazione alla regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gnl per il quarto periodo di regolazione, nonché gli orientamenti per gli interventi oggetto del procedimento avviato con la richiamata deliberazione 224/2013/R/GAS; sotto quest'ultimo aspetto, e in ragione dell'urgenza evidenziata in tale deliberazione, sono stati assegnati termini relativamente brevi per la chiusura del procedimento.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento ai criteri di regolazione tariffaria relativi al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, l'Autorità, nel documento per la consultazione 237/2013/R/GAS, ha prospettato di:
  - prevedere, a conferma del principio generale derivante dall'assetto legislativo (comunitario e nazionale) sopra richiamato, l'applicazione della regolazione tariffaria vigente per il periodo di regolazione di riferimento, evitando tuttavia che la rinuncia o la revoca dell'esenzione possano comportare l'attribuzione di oneri impropri alla generalità dei clienti; al riguardo, l'Autorità, anche in coerenza con una generale esigenza di proporzionalità degli effetti delle misure da adottare, ha ritenuto opportuno riconoscere anche l'applicazione del fattore di garanzia pur con alcune limitazioni relative ai suoi presupposti applicativi, nonché ai ricavi riconosciuti per effetto dell'istituto;
  - con riferimento all'individuazione dei presupposti applicativi del fattore di garanzia, limitarne il riconoscimento solo a quelle infrastrutture considerate strategiche sulla base delle procedure concorsuali prospettate dal Governo nella SEN, coerentemente con il nuovo assetto introdotto dal decreto legislativo 93/11;
  - nelle more dell'implementazione delle predette procedure, applicare il fattore di garanzia esclusivamente ai terminali ritenuti strategici dal MSE: a tal fine la strategicità del terminale dovrà essere esplicitamente indicata nel decreto ministeriale di revoca o di accettazione della rinuncia;
  - con riferimento, invece, ai ricavi riconosciuti per l'applicazione del fattore di garanzia, escludere da tali ricavi, anche in coerenza con il più generale principio di efficienza e selettività degli investimenti, gli incentivi alla realizzazione di nuovi investimenti previsti dall'attuale quadro regolatorio, nonché qualsiasi forma di incentivazione che sarà definita in esito al procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 108/11;
- con riferimento ai criteri di regolazione dell'accesso, relativi al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, l'Autorità, nel documento per la consultazione 237/2013/R/GAS ha prospettato la definizione di tempistiche abbreviate per gli adempimenti preliminari all'entrata in esercizio commerciale dei terminali e per il primo conferimento di capacità su base pluriennale nel caso le capacità di rigassificazione oggetto di rinuncia o revoca siano già in esercizio o entrino in esercizio in un orizzonte inferiore rispetto alle

- tempistiche dei predetti adempimenti definite dalla deliberazione 167/05 per le capacità di nuova realizzazione;
- con riferimento agli orientamenti sopra richiamati, sono pervenute osservazioni da parte di alcuni soggetti titolari di esenzioni relative a terminali di gnl (uno solo operativo), un operatore di mercato e un'associazione rappresentativa di operatori;
  - dall'esame delle osservazioni pervenute sul documento per la consultazione 237/2013/R/GAS, relativamente ai criteri di regolazione tariffari e dei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, emerge in sintesi quanto segue:
    - a) un gestore di terminale esente e un'associazione rappresentativa di operatori hanno contestato l'applicazione delle misure prospettate dall'Autorità ai terminali già esentati; in particolare, hanno sostenuto che l'introduzione di limiti nell'applicazione del fattore di garanzia anche nei loro confronti costituirebbe una modifica retroattiva della disciplina del fattore di garanzia, di cui il terminale risulterebbe già titolare per il solo fatto di essere oggetto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
    - b) a fondamento di quanto sostenuto alla precedente lettera (a), si argomenta che la disciplina del fattore di garanzia, definita dall'Autorità già con la deliberazione 178/05 e poi con la deliberazione ARG/gas 92/08, avrebbe determinato, in capo agli operatori che hanno chiesto l'esenzione alla luce di quella disciplina, un legittimo affidamento di poter beneficiare, in caso di rinuncia, di un regime tariffario rafforzato dalla presenza del fattore di garanzia senza limitazioni;
    - c) un diverso operatore (titolare di esenzione) ha invece sostenuto che la disciplina prospettata dall'Autorità debba trovare applicazione limitatamente ai terminali per i quali la rinuncia all'esenzione sia compiuta in un momento successivo alla decisione finale di investimento; per i progetti di terminali per cui una tale decisione non sia stata adottata al momento della rinuncia, invece, la disciplina del fattore di garanzia dovrebbe applicarsi senza le limitazioni prospettate;
    - d) un altro titolare di esenzione ha contestato la previsione di qualunque limite all'applicazione del fattore di garanzia, argomentando che, poiché l'istituto copre solo una quota di ricavi e non è in grado quindi di garantire l'equilibrio economico-finanziario del gestore del terminale, l'applicazione piena del fattore di garanzia non costituisce un beneficio per il terminale medesimo;
    - e) al riguardo, è stata anche affermata l'insostenibilità economico-finanziaria di un investimento in un terminale di rigassificazione in assenza della garanzia sul riconoscimento degli incentivi tariffari;
    - f) infine, è stata anche prospettata l'opportunità di differenziare il regime di regolazione tra i casi di rinuncia e di revoca del fattore di garanzia, in quanto solo nel secondo caso la perdita dell'esenzione avverrebbe per comportamento colposo dell'operatore;
  - dall'esame delle osservazioni pervenute sul documento per la consultazione 237/2013/R/GAS, relativamente ai profili diversi da quelli tariffari, emerge in sintesi quanto segue:
    - g) con riferimento alle condizioni di accesso al terminale in caso di perdita dell'esenzione, un solo operatore ha evidenziato ulteriori esigenze di flessibilità, rispetto al termine per la richiesta della capacità da parte degli utenti interessati relativamente alle capacità disponibili nel periodo che intercorre sino alla decorrenza del servizio oggetto dei conferimenti pluriennali;

- h) un operatore, sulla base degli argomenti di cui alla richiamata lettera e), ha criticato la scelta dell'Autorità di non integrare la disciplina relativa all'accesso alla rete nazionale di gasdotti, evidenziando l'esigenza che anche l'impegno per il terminale di chiedere il conferimento di capacità di trasporto, nel caso di rinuncia all'esenzione, dovrebbe essere ridotto, specie nei casi in cui le opere di allacciamento/potenziamento non siano ancora state realizzate o completate dall'impresa maggiore di trasporto;
- i) un altro operatore ritiene che gli adempimenti derivanti dalla disciplina in materia di accesso alla rete di trasporto previsti dalla deliberazione 168/06 non siano più applicabili nel caso di rinuncia all'esenzione da parte di un terminale che abbia concluso il contratto di allacciamento con l'impresa maggiore di trasporto in un momento anteriore al conseguimento dell'esenzione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'esenzione è una deroga all'applicazione della regolazione tariffaria e delle condizioni di accesso definite dall'Autorità, regolazione che costituisce, per il gestore dell'infrastruttura, un limite all'autonomia privata; il riconoscimento di un'esenzione, pertanto, attribuisce una precisa posizione di maggior favore rispetto ai gestori di infrastrutture non esenti, consistente nel potere di utilizzare in via esclusiva la nuova infrastruttura per eseguire i propri contratti di importazione di lungo termine, senza essere tenuti a concedere l'accesso a terzi a prezzi regolati dall'Autorità;
- l'esenzione si giustifica in ragione del fatto che il livello di rischio connesso all'investimento per la realizzazione della nuova infrastruttura è tale che, in assenza di una deroga, l'investimento stesso non sarebbe realizzato dal mercato (art. 22, par. 1, lett. b), della direttiva 2003/55/CE, e art. 36, par. 1, lett. c), direttiva 2009/73/CE); ciò in quanto l'investimento è funzionale all'esecuzione fisica di contratti di importazione di gas conclusi da chi realizza l'investimento stesso o da soggetti cui il gestore del titolare sia in grado di mettere a disposizione la nuova capacità (art. 2, comma 3, lettere g) e h), del decreto 11 aprile 2006);
- inoltre, dall'esenzione deriva anche un beneficio per il sistema consistente nel fatto che, attraverso i predetti contratti di importazione di lungo periodo che dovrebbero impegnare la capacità esente per il periodo dell'esenzione, si garantiscono nuove fonti di approvvigionamento per il sistema e si rafforza la concorrenza nella fornitura di gas (art. 22, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/55/CE, e art. 36, par.1, lett. a), direttiva 2009/73/CE);
- il fattore di garanzia, invece, è un istituto previsto dalla regolazione tariffaria che assicura solo una parziale copertura dei ricavi di capacità del terminale e rappresenta un concorso del sistema del gas alla realizzazione di infrastrutture la cui realizzazione apporta benefici in termini di sicurezza, economicità e concorrenza; condizione necessaria per la sua operatività è l'entrata in esercizio del terminale medesimo (comma 17.1 deliberazione ARG/gas 92/08), con la conseguenza che, sino a tale momento il gestore di un terminale, non ancora entrato in esercizio, non acquista alcun diritto a beneficiare del fattore di garanzia;
- da quanto sopra segue che, diversamente da quanto sostenuto da alcuni operatori ai sensi della precedente lettera (b), ai fini della decisione di investimento nel terminale può rilevare l'istituto dell'esenzione ma non quello del fattore di garanzia, rispetto al quale il soggetto che intende realizzare il terminale non può fare un

- legittimo affidamento; ciò peraltro vale per ogni istituto previsto dalla regolazione tariffaria dell'Autorità, rispetto al quale quest'ultima si riserva di modulare i propri poteri regolatori in ragione degli interessi generali posti alla base della regolazione;
- in conseguenza di quanto sopra, risulta pertanto infondata anche l'osservazione richiamata alla precedente lettera (a), sulla presunta retroattività dell'eventuale modifica della disciplina del fattore di garanzia; su tale aspetto, inoltre, occorre osservare che le misure prospettate nel documento di consultazione 237/2013/R/GAS non costituiscono modifica di una disciplina applicabile, ma sono solo finalizzate a colmare una lacuna presente in tale disciplina; lacuna relativa a una fattispecie (la rinuncia o la revoca dell'esenzione) che sino a oggi non si è ancora mai perfezionata; pertanto, tale nuova regolazione non può avere effetto retroattivo;
  - quanto alle osservazioni richiamate alla precedente lettera (c) (secondo cui il fattore di garanzia dovrebbe applicarsi senza limitazioni qualora la rinuncia all'esenzione avvenga prima della decisione finale di investimento) esse risultano eccessivamente generiche e non pertinenti; infatti, sebbene, da un lato, non sia chiarito quale debba essere il momento in cui si concretizza la decisione di investimento, tuttavia, dall'altro lato, tale decisione non può che essere connessa con il rilascio dell'esenzione medesima, come risulta dalla documentazione richiesta dal decreto 11 aprile 2006 (art. 2) a corredo dell'istanza di esenzione;
  - risulta anche infondata l'affermazione, richiamata alla precedente lettera (d), secondo cui l'applicazione del fattore di garanzia, in caso di rinuncia all'esenzione, non costituirebbe un beneficio per chi vi rinuncia; infatti, il fattore di garanzia, sebbene non sia sufficiente, da solo, a garantire l'equilibrio economico-finanziario del gestore del terminale, tuttavia, costituisce un istituto tariffario con consistenti effetti economici positivi nei confronti dell'operatore che ne beneficia;
  - risultano prive di fondamento anche le osservazioni richiamate alla precedente lettera (e), secondo cui in assenza della piena applicazione del fattore di garanzia l'investimento risulterebbe insostenibile; infatti, in termini generali, gli incentivi tariffari sono finalizzati a promuovere la realizzazione e l'utilizzo delle infrastrutture sottoposte ai vincoli della regolazione (tariffaria e non) adottata dall'Autorità; in tali situazioni, la sostenibilità economico-finanziaria è assicurata dal costo riconosciuto del capitale (WACC) e, pertanto, in nessun caso il mancato riconoscimento degli incentivi può costituire un rischio in termini di sostenibilità economica per l'impresa;
  - inoltre, sempre con riferimento alle osservazioni di cui alle precedenti lettere (c), (d) ed (e), oltre a quanto replicato nei precedenti tre punti, è bene ribadire che l'esenzione si giustifica in ragione del livello di rischio dell'investimento connessa anche con la necessità di concludere contratti di importazione di lungo periodo che dovrebbero consentire al terminale di coprire l'investimento stesso;
  - la rinuncia all'esenzione presuppone la mancata conclusione, in tutto o in parte, dei predetti contratti con la duplice conseguenza che il sistema, da un lato, non dispone più della garanzia di immissioni e, dall'altro lato, si troverebbe in presenza di una infrastruttura la cui gestione è caratterizzata da un elevato e peculiare livello di incertezza in merito alle condizioni di esercizio; pertanto, tale incertezza non può gravare sul sistema mediante l'applicazione di garanzie di remunerazione previste per infrastrutture per cui non è stata mai chiesta l'esenzione;
  - in tale prospettiva, pertanto, diversamente da quanto asserito nelle osservazioni richiamate alle precedenti lettere (c), (d) ed (e), appare pienamente ragionevole e

proporzionato con le finalità della regolazione tariffaria riconoscere ai terminali che perdono l'esenzione, nei soli casi in cui il terminale è ritenuto strategico per il sistema nazionale, l'applicazione di un fattore di garanzia parziale, che escluda gli ulteriori ricavi derivanti dagli istituti tariffari incentivanti;

- per quanto riguarda la segnalata opportunità di distinguere tra i casi di rinuncia e di revoca dell'esenzione, richiamata alla precedente lettera (f), non sono stati forniti elementi sufficienti a giustificare una diversa disciplina nelle due ipotesi, né si ravvisano esigenze specifiche in tal senso; considerata alla luce dell'assetto legislativo e delle finalità che connotano l'istituto dell'esenzione, la rinuncia è espressione di una libera scelta imprenditoriale di mutare le proprie decisioni di politica di investimento, anche in ragione di problematiche afferenti ai contratti di importazione di lungo periodo a garanzia della cui esecuzione l'esenzione è funzionale; da una tale scelta, riconducibile alla sfera dell'autonomia di impresa e del relativo rischio, non possono comunque derivare oneri impropri per il sistema;
- per quanto riguarda l'esigenza, richiamata alla precedente lettera (g), di garantire una maggiore flessibilità nella gestione del conferimento delle capacità di rigassificazione disponibili sino alla decorrenza del servizio di rigassificazione oggetto della prima procedura di conferimento pluriennale, si osserva che quanto prospettato dall'Autorità assicura adeguata flessibilità rimandando la definizione delle relative procedure di conferimento a condizioni, trasparenti e non discriminatorie, definite dall'impresa di rigassificazione;
- con riferimento, infine, alle osservazioni pervenute in merito alla disciplina dell'accesso alla rete nazionale di gasdotti, di cui alle richiamate lettere (h) e (i), in disparte il fatto che si tratta di profili estranei alla consultazione, si rileva quanto segue:
  - i contratti di allacciamento conclusi tra il terminale esente e l'impresa maggiore di trasporto sono sottoposti alla regolazione prevista dalla deliberazione 168/06 o dalla deliberazione ARG/gas 2/10, anche rispetto a eventuali contratti conclusi prima del rilascio dell'esenzione;
  - i predetti contratti impegnano l'impresa maggiore di trasporto a realizzare i necessari interventi di adeguamento della rete nazionale di gasdotti (adeguamento che non sarebbe dovuto nei casi di eventuali terminali non esenti), a fronte dell'impegno del gestore a chiedere il conferimento di capacità in misura corrispondente all'esenzione per identico periodo di tempo;
  - diversamente da quanto sostenuto da un operatore, il predetto assetto contrattuale vincola le parti e non può venir meno in conseguenza l'eventuale rinuncia o revoca dell'esenzione, specie nei casi in cui l'impresa maggiore di trasporto ha realizzato gli interventi pattuiti;
  - nei casi in cui i predetti interventi non siano ancora ultimati dall'impresa (o non siano neppure iniziati), la richiamata disciplina dell'Autorità consente al gestore del terminale di recedere unilateralmente dal contratto a determinate condizioni e previo il pagamento di determinati corrispettivi;
  - tuttavia, le osservazioni pervenute fanno emergere l'esigenza specifica a quei terminali che, pur perdendo l'esenzione, sono comunque strategici per il sistema, per i quali terminali i vincoli originariamente contratti in sede di allacciamento potrebbero costituire un onere non proporzionato, anche in ragione dell'utilità che comunque continuerebbero ad assicurare al sistema.



## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, i criteri di regolazione tariffaria vigenti per la generalità dei terminali di rigassificazione, inclusa l'applicazione dell'istituto del fattore di garanzia nei limiti di seguito indicati;
- prevedere che la titolarità del diritto all'applicazione del fattore di garanzia dei terminali di rigassificazione, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, sia riconosciuta a condizione che il terminale sia stato individuato in esito alla procedura per la selezione delle infrastrutture strategiche di cui al decreto legislativo 93/11;
- adottare, nelle more della definizione del nuovo assetto introdotto dal decreto legislativo 93/11 di cui al precedente alinea, misure urgenti in materia di criteri applicativi della regolazione tariffaria relativa al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, prevedendo che l'applicazione del fattore di garanzia sia subordinata al pronunciamento da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, nel decreto di revoca o accettazione della rinuncia al regime di esenzione, in merito alle caratteristiche di infrastruttura essenziale e indispensabile al fine di garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
- prevedere che, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, dai ricavi riconosciuti per l'applicazione del fattore di garanzia vengano esclusi gli incentivi tariffari riconosciuti per la realizzazione di nuovi investimenti;
- definire, in linea con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 237/2013/R/GAS, tempistiche abbreviate per gli adempimenti preliminari all'entrata in esercizio commerciale dei terminali e per il primo conferimento di capacità su base pluriennale;
- rinviare a successivo provvedimento, anche in ragione dei necessari approfondimenti, la regolazione della disciplina degli allacciamenti alla rete di trasporto, e del relativo accesso, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione di un terminale di rigassificazione di gnl

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Criteria tariffari nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione relativa a terminali di gnl*

- 1.1 Nel caso di rinuncia o revoca dell'esenzione, relativa a terminali di rigassificazione del gnl, si applicano i criteri tariffari vigenti per la generalità dei terminali di rigassificazione del gnl, ad eccezione delle disposizioni in materia di applicazione del fattore di garanzia, che sono integrate dai criteri di cui ai successivi articoli 2 e 3.

### **Articolo 2**

*Titolarità del diritto all'applicazione del fattore di garanzia nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione*

- 2.1 La titolarità del diritto all'applicazione del fattore di garanzia dei terminali di rigassificazione, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, è riconosciuta a condizione che il terminale sia stato individuato in esito alla procedura per la selezione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 93/11.
- 2.2 Nelle more di individuazione delle infrastrutture di cui al precedente comma 2.1, la titolarità del diritto all'applicazione del fattore di garanzia dei terminali di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, è riconosciuta a condizione che il Ministro dello Sviluppo Economico, nel decreto di revoca o accettazione della rinuncia al regime di esenzione, individui il terminale come infrastruttura essenziale e indispensabile per garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.

### **Articolo 3**

*Modalità applicative del fattore di garanzia nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione*

- 3.1 Nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione di cui al precedente articolo 2, il fattore di garanzia è applicato secondo i medesimi i criteri vigenti per la generalità dei terminali di rigassificazione, escludendo dai ricavi di riferimento considerati ai fini dell'applicazione del fattore di garanzia gli incentivi tariffari riconosciuti per la realizzazione di nuovi investimenti.
- 3.2 Per il terzo periodo di regolazione, disciplinato dalla deliberazione ARG/gas 92/08, vale a dire fino al 31 dicembre 2013, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione di cui al precedente articolo 2, si applicano:
- a. le modalità applicative di cui all'articolo 17, commi 1 e 3 della deliberazione ARG/gas 92/08;
  - b. ai fini del calcolo del fattore di garanzia si applica, in luogo della formula di cui al comma 17.2 della deliberazione ARG/gas 92/08, la seguente formula:

$$FG_t^L = \max[71,5\% \cdot (RL_t^C - RLNI) - REF_t^L; 0]$$

dove i termini della formula assumono le definizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08.

### **Articolo 4**

*Disposizioni funzionali al primo conferimento di capacità per periodi pluriennali nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione*

- 4.1 Nel caso di rinuncia o revoca dell'esenzione, relativa a terminali di rigassificazione di gnl, si applicano le condizioni di accesso al servizio definite dall'Autorità, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
- 4.2 Qualora le capacità di rigassificazione oggetto di rinuncia o revoca siano già in esercizio alla data di efficacia del decreto ministeriale di rinuncia o revoca, di cui al comma 2.2 o si rendano disponibili entro un termine inferiore ai 24 mesi dalla medesima data, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo in luogo delle disposizioni contenute ai commi 3.3 e 5.8, della deliberazione 167/05.
- 4.3 L'impresa di rigassificazione interessata trasmette all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del decreto ministeriale di rinuncia o revoca,

una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di capacità per periodi pluriennali. Entro il medesimo termine, l'impresa di rigassificazione pubblica sul proprio sito internet, le informazioni di cui al comma 3.1 della deliberazione 167/05, ove esse non siano già oggetto di precedente pubblicazione.

- 4.4 La procedura applicativa di cui al comma precedente disciplina in particolare:
- a) modalità e termine per la richiesta di capacità; tale termine dovrà seguire di almeno tre mesi la data di pubblicazione della medesima procedura applicativa, come approvata ai sensi del comma 4.5;
  - b) il termine di conclusione del conferimento; tale termine, deve essere anteriore di almeno sette mesi rispetto alla data di decorrenza del servizio di rigassificazione per periodi pluriennali prestato con le capacità in conferimento.
- 4.5 Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente comma, l'Autorità verifica che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione al conferimento della capacità, e comunica all'impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata.
- 4.6 Qualora alla data di pubblicazione della procedura applicativa, di cui al comma 4.3, non risulti approvato il codice di rigassificazione del terminale oggetto di revoca o esenzione, l'impresa di rigassificazione pubblica, entro la medesima data, le condizioni generali di contratto relative alla gestione delle capacità in conferimento. Tali condizioni generali di contratto sono costituite dallo schema di codice di rigassificazione trasmesso all'Autorità per l'approvazione e predisposto in conformità con le disposizioni della deliberazione ARG/gas 55/09.
- 4.7 Le capacità di rigassificazione disponibili sino alla data di decorrenza del servizio di rigassificazione oggetto della procedura di cui al comma 4.4 sono conferite secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, definite dall'impresa di rigassificazione unitamente alle condizioni generali di contratto che disciplinano l'erogazione del servizio prestato con riferimento alle medesime capacità.
- 4.8 Le capacità che risultino disponibili a conclusione della procedura di cui al comma 4.4 sono conferite ai sensi dell'articolo 5, della deliberazione 167/05.

## **Articolo 5**

### *Disposizioni finali*

- 5.1 Con successivo provvedimento, l'Autorità definisce i criteri di regolazione in materia di allacciamento e accesso alla rete nazionale di gasdotti nel caso di rinuncia o revoca dell'esenzione relativa a terminali di rigassificazione del gnl.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*